

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4925

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(ANDREOTTI)

DAL MINISTRO DEL TESORO

(CARLI)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(FORMICA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO

(GAVA)

Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, recante rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori

Presentato il 30 giugno 1990

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'esistenza nel nostro Paese di una normativa valutaria notevolmente restrittiva non ha posto in passato l'esigenza di predisporre a fini fiscali particolari controlli sulle transazioni economiche e finanziarie con l'estero.

Nel momento in cui, per effetto della piena liberalizzazione dei movimenti di capitali, vengono meno i vincoli di natura valutaria, si pone quindi, con carattere di urgente necessità, l'esigenza di approntare apposite misure di natura fiscale, idonee a consentire il controllo delle transazioni

finanziarie da e verso l'estero effettuate da quei soggetti residenti che, non essendo tenuti alla predisposizione di bilanci, sfuggono alla concreta possibilità di indagini da parte del fisco.

La questione assume maggiore rilevanza per l'assenza, allo stato, di un concreto accordo a livello comunitario sull'armonizzazione del trattamento fiscale dei redditi da capitale e in attesa che vengano predisposti meccanismi di cooperazione e di scambio sistematico di informazioni tra i diversi Paesi.

Il Governo ha emanato il decreto-legge 27 aprile 1990, n. 91 nell'intendimento di perseguire le predette finalità conformemente agli obiettivi consentiti dall'articolo 4 della direttiva comunitaria sulla liberalizzazione valutaria.

Peraltro, le misure previste sono coerenti sia con le norme già in vigore in tema di lotta alla criminalità organizzata sia con quelle di recente emanazione relative al contenimento dell'uso del contante nelle transazioni.

La rilevazione prevista è articolata con riferimento a tutte le tipologie di trasferimento da e verso l'estero e non in relazione alle sole operazioni di natura finanziaria. Ciò anche per agevolare l'attività degli intermediari, tenuto conto delle caratteristiche dei soggetti interessati.

Occorre, tuttavia, considerare che l'ampiezza di tale previsione è temperata, da un lato, dalla presenza di una soglia generalizzata di esenzione di livello tale (20 milioni) da essere coerente con analogo previsione contenuta in altri provvedimenti (legge 19 marzo 1990, n. 55) e nelle iniziative riguardanti il contenimento dell'uso del contante nelle transazioni; dall'altro, dalla possibilità di limitare con decreto interministeriale l'ambito stesso del monitoraggio ove risulti eccessivo il volume delle transazioni da controllare.

Per il conseguimento degli obiettivi conoscitivi fissati sono state previste diverse modalità di rilevazione delle transazioni da o verso l'estero a seconda di come le stesse sono effettuate.

La persistenza delle predette esigenze e la mancata conversione nel termine costituzionale del decreto-legge n. 91, hanno indotto il Governo ad emanare un nuovo provvedimento di urgenza, di cui si chiede la conversione alla luce di quanto è emerso nel corso del dibattito sulla conversione in legge del predetto decreto n. 91 e delle modifiche introdotte al testo dal Parlamento.

In particolare nell'articolo 1 si pone a carico delle aziende e degli istituti di credito, abilitati ai sensi del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988 ad intervenire nelle operazioni con l'estero, l'obbligo di mantenere evidenza del trasferimento e degli elementi identificativi del soggetto residente che lo effettua.

Analogo adempimento è posto a carico sia degli altri intermediari abilitati ai sensi del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988 sia di ulteriori intermediari professionali che comunque si interpongono nella esecuzione del trasferimento.

A questo proposito si è ritenuto di chiarire che i trasferimenti di cui si intende tenere evidenza riguardano anche gli acquisti e le vendite di titoli e valori mobiliari esteri, effettuati direttamente con gli intermediari sopra indicati oltre che per il loro tramite: e ciò tenuto conto anche delle modifiche introdotte dal Parlamento che ha escluso l'obbligo di dichiarare gli investimenti in titoli e valori mobiliari esteri quando siano affidati in gestione presso gli intermediari indicati nello stesso articolo 1.

L'articolo 2 prevede adempimenti di dichiarazione a carico di residenti che effettuino trasferimenti attraverso non residenti (banche all'estero o altri soggetti esteri) senza avvalersi del canale degli intermediari abilitati residenti.

L'articolo 3 disciplina, in armonia con quanto previsto nel disegno di legge in tema di contenimento dell'uso del contante nelle transazioni, il trasferimento al seguito di denaro o valori mobiliari.

Nel contesto del presente provvedimento unica possibilità di adottare misure di una certa efficacia in proposito è stata ravvisata nel contenere al di sotto di 20 milioni la quantità di denaro contante o di titoli al portatore esportabili o importabili al seguito da residenti.

Ai non residenti è tuttavia consentita la piena libertà in sede di importazione a condizione che l'importo eccedente risulti da attestazione doganale; entro i limiti di quest'ultima gli stessi possono riesportare i valori importati.

Costituiscono specifiche eccezioni alla predetta disciplina sia la disposizione introdotta dal Senato relativa alla possibilità di esportazione ed importazione di denaro contante, per importi superiori alla soglia sopra indicata, da parte di banche ed istituti di credito; sia quella che — tenendo conto di obiettive esigenze — riguarda la esportazione di denaro contante per l'imbarco su navi e aeromobili per necessità gestionali degli stessi.

Si è dibattuto se una normativa siffatta fosse o no compatibile con la direttiva CEE in tema di movimento di capitali. Si è giunti alla conclusione che, in proposito, non siano ravvisabili contrasti sostanziali in quanto non viene minimamente posta in dubbio la libertà di esportare o importare capitali ma solo la modalità tecnica attraverso cui deve avvenire tale movimentazione al di là della soglia stabilita.

È appena il caso di osservare, poi, che nel contesto caratterizzato da globalizzazione dei mercati, da trasferimenti telematici di fondi da un capo all'altro del mondo e da gestione dei titoli di credito sempre più accentrata o comunque dematerializzata, consistenti spostamenti fisici di contante e titoli al portatore difficilmente non possono non assumere carattere eccezionale. Pertanto, un'eventuale normativa di tipo più blando, basata ad esempio sul mero obbligo di dichiarare i valori eccedenti i 20 milioni al passaggio della frontiera, risulterebbe inevitabilmente di efficacia molto scarsa.

Sull'argomento si fa comunque presente che la Comunità economica europea

ha in corso di approntamento una direttiva in tema di lotta al riciclaggio. L'iniziativa si colloca, anche a livello europeo, lungo una linea di estesa generalizzazione.

Specifici adempimenti sono stati previsti nell'ambito della dichiarazione annuale (articolo 4) nella quale deve essere indicato, oltre all'ammontare della consistenza alla fine dell'anno degli investimenti all'estero o delle attività estere di natura finanziaria, anche quello dei trasferimenti effettuati nel corso dell'anno. Di questi, tuttavia, vanno dichiarati solo quelli connessi agli investimenti e alle disponibilità estere di natura finanziaria, siano essi stati effettuati attraverso gli intermediari abilitati o professionali ovvero direttamente con soggetti non residenti.

A questo proposito è da rilevare (come più sopra si è detto) che a fronte del regime generale previsto dal decreto-legge n. 91 (nel suo testo originario) il Senato ha escluso dall'obbligo di indicazione in dichiarazione gli investimenti che non danno luogo a reddito tassabile e quelli che, a seguito della scelta del contribuente di affidarli in gestione ad intermediari, sono assoggettati a ritenuta alla fonte.

La prima dichiarazione nella quale devono essere indicati i dati richiesti è, ovviamente, quella relativa all'anno 1990 da presentarsi nell'anno 1991.

Le sanzioni applicabili in relazione ai diversi obblighi previsti dal decreto-legge sono contemplate nell'articolo 5. A questo proposito si è ritenuto di chiarire quale sia l'ufficio competente alla loro erogazione.

L'articolo 6 stabilisce una presunzione di fruttuosità per gli investimenti e le attività estere non dichiarati, salvo prova contraria. La misura degli imponibili è commisurata al tasso medio di sconto vigente nel periodo di imposta.

L'articolo 7, prevedendo la possibilità di stabilire in via amministrativa le ulteriori modalità applicative del provvedimento, assicura allo stesso la necessaria duttilità operativa.

L'articolo 8, concernente disposizioni sulla tassazione separata dei redditi di capitale percepiti all'estero, completa il nuovo quadro tributario di riferimento della materia, con l'obbiettivo di assicurare una omogeneità di condizioni ai fini del prelievo fiscale, indipendentemente dalla allocazione degli investimenti. A questa disposizione si è ritenuto di dare una più precisa e completa formulazione tecnica in modo che (conseguentemente alle modifiche introdotte dal Senato in punto

di titoli esteri che i soggetti interessati hanno affidato in gestione ad intermediari abilitati) risulti chiarito da un lato che la tassazione separata riguarda i redditi di capitale di « fonte estera » ancorché percepiti in Italia e dall'altro che il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata facendo concorrere il reddito in questione alla formazione del reddito complessivo: in tal caso allo stesso contribuente compete il credito per le imposte pagate all'estero sui predetti redditi.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, recante rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 91.

Decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1990.

**Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti
da e per l'estero di denaro, titoli e valori**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni di natura fiscale, atte a consentire la possibilità di controllo di talune operazioni finanziarie da e verso l'estero, anche in vista della predisposizione di meccanismi di cooperazione e di scambio di informazioni tra i Paesi comunitari, nonché di talune importazioni ed esportazioni al seguito di denaro, titoli o valori per contenere l'uso del contante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri del tesoro e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Trasferimenti attraverso intermediari).

1. Le aziende di credito e gli istituti di credito speciale, abilitati ai sensi del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, devono mantenere evidenza, anche mediante rilevazione elettronica, dei trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari, di importo superiore a lire 20 milioni, effettuati, anche attraverso movimentazione di conti, per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e soggetti indicati all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia. Tali evidenze riguardano le generalità o la deno-

minazione o la ragione sociale, il domicilio, il codice fiscale del soggetto residente in Italia per conto o a favore del quale è effettuato il trasferimento, nonché la data, la causale, l'importo del trasferimento medesimo e gli estremi identificativi degli eventuali conti di destinazione.

2. Analoghe evidenze devono essere mantenute da società finanziarie e fiduciarie e da intermediari, diversi da quelli indicati al comma 1, che per ragioni professionali effettuano il trasferimento o comunque si interpongono nella sua esecuzione.

3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 devono essere tenute a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per cinque anni; la stessa Amministrazione può richiedere i dati e le notizie relative a detti trasferimenti secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 7.

4. Gli obblighi previsti dal presente articolo si applicano altresì per gli acquisti e le vendite di titoli o valori mobiliari esteri effettuati da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi, residenti in Italia, e nei quali comunque intervengono le aziende di credito, gli istituti di credito speciale e gli altri soggetti indicati nei commi 1 e 2.

ARTICOLO 2.

(Trasferimenti attraverso non residenti).

1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali, nonché i soggetti indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia, che effettuano trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari attraverso non residenti, senza il tramite degli intermediari di cui all'articolo 1, sono tenuti a indicare i trasferimenti medesimi nella dichiarazione annuale dei redditi quando risultano superati gli importi indicati nel comma 5 dell'articolo 4, ovvero nel comma 2 dell'articolo 5.

ARTICOLO 3.

(Importazione ed esportazione al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari).

1. L'importazione o l'esportazione al seguito ovvero mediante plico postale o equivalente, da parte di residenti, di somme in lire o in valute estere, nonché di titoli al portatore denominati in lire o in valute estere, non possono essere effettuate per importo superiore a lire 20 milioni; per gli altri titoli o valori mobiliari di importo superiore a lire 20 milioni i residenti devono farne dichiarazione depositando in dogana uno specifico avviso.

2. L'importazione al seguito da parte di non residenti di denaro o titoli al portatore per importi superiori a lire 20 milioni può

essere effettuata a condizione che l'importo eccedente tale limite sia dichiarato depositando in dogana uno specifico avviso e risulti da attestazione rilasciata dalla dogana all'atto dell'importazione in Italia; l'esportazione al seguito di denaro o titoli al portatore per importi superiori a lire 20 milioni può essere effettuata nei limiti degli importi risultanti dalla predetta attestazione. L'esportazione al seguito per importi superiori a lire 20 milioni di altri titoli o valori mobiliari da parte di non residenti deve essere dichiarata depositando in dogana uno specifico avviso.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano a trasferimenti nei quali intervengono come mittenti o destinatari, intermediari abilitati ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, anche quando detti trasferimenti sono effettuati per il tramite di vettori specializzati nonché a trasferimenti attuati mediante esportazione per l'imbarco su navi e aeromobili nazionali o esteri per le relative esigenze gestionali; anche in tali casi, tuttavia, i trasferimenti devono essere dichiarati depositando in dogana uno specifico avviso.

4. Con decreti del Ministro delle finanze possono essere approvati i modelli dell'avviso previsto dai commi 1, 2 e 3.

ARTICOLO 4.

(Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività).

1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali, nonché i soggetti indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia, che al termine del periodo d'imposta detengono investimenti all'estero, ovvero attività estere di natura finanziaria, devono indicarli nella relativa dichiarazione dei redditi.

2. Nella dichiarazione dei redditi deve essere altresì indicato l'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui al termine del periodo di imposta i soggetti non detengono investimenti e attività finanziarie della specie.

3. In caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su apposito modulo, conforme a modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da presentare entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

4. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti dai commi 1 e 2 non riguardano gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria produttivi di redditi di capitale esenti dalle imposte sui redditi ovvero soggetti alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 26, terzo comma, e 27, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle ritenute di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito,

con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649. Gli obblighi medesimi non riguardano altresì le quote dei fondi esteri già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, ai quali si applica, fino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione delle direttive comunitarie n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, l'articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649.

5. L'obbligo di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 non sussiste se l'ammontare complessivo degli investimenti ed attività al termine del periodo d'imposta, ovvero l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, non supera l'importo di 20 milioni di lire.

6. Ai fini del presente articolo viene annualmente stabilito, con decreto del Ministro delle finanze, il controvalore in lire degli importi in valuta da dichiarare, calcolato in base alla media annuale che l'Ufficio italiano dei cambi determinerà con riferimento ai dati di chiusura delle borse valori di Milano e di Roma.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dalla prima dichiarazione dei redditi da presentare successivamente al 31 dicembre 1990; gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria oggetto di tale dichiarazione, per i quali non siano stati compiuti atti, anche preliminari, di accertamento tributario o valutario, si considerano effettuati, anche agli effetti fiscali, nell'anno 1990.

ARTICOLO 5.

(Sanzioni).

1. Per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 1, posti a carico degli intermediari, si applica la pena pecuniaria del 25 per cento degli importi delle operazioni cui le violazioni si riferiscono. All'irrogazione delle sanzioni provvede l'ufficio delle imposte competente in relazione al domicilio fiscale dell'intermediario.

2. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 2, relativo ai trasferimenti diversi da quelli riguardanti investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria, è punita con la pena pecuniaria di lire un milione quando l'ammontare complessivo di tali trasferimenti è superiore, nel periodo di imposta, a lire 20 milioni.

3. Per la violazione del divieto previsto dall'articolo 3, comma 1, e degli obblighi di dichiarazione previsti dallo stesso articolo si applica la pena pecuniaria del 25 per cento dell'importo indebitamente trasferito o che si tenta di trasferire.

4. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 4, comma 1, è punita con la pena pecuniaria di lire un milione.

5. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 4, comma 2, è punita con la pena pecuniaria dal 5 al 25 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati.

6. Per la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 4, comma 3, si applicano le pene pecuniarie previste rispettivamente per la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 4.

7. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 3 e per la irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

8. Chiunque fornisce agli intermediari di cui all'articolo 1 false indicazioni sul soggetto realmente interessato al trasferimento da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari ovvero dichiara falsamente di non essere residente in Italia, in modo da non consentire l'adempimento degli obblighi previsti nello stesso articolo 1, è punito, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni.

ARTICOLO 6.

(Tassazione presuntiva).

1. Le somme in denaro, titoli o valori mobiliari trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi, si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente in Italia nel relativo periodo di imposta, a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avviene in un successivo periodo d'imposta.

ARTICOLO 7.

(Criteri e modalità di applicazione).

1. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'interno e del commercio con l'estero, sono stabilite particolari modalità per l'adempimento degli obblighi, nonché per la richiesta e la trasmissione dei dati e delle notizie di cui al presente decreto, compreso l'eventuale invio all'Amministrazione finanziaria su supporto magnetico. Con gli stessi decreti tali obblighi ed adempimenti possono essere limitati per specifiche categorie o causali e variati gli importi. Tali decreti saranno emanati in base all'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

ARTICOLO 8.

(Tassazione dei redditi di capitali prodotti all'estero).

1. I redditi di capitale di fonte estera percepiti da soggetti nei cui confronti in Italia si applica, sui redditi della stessa natura, la ritenuta a titolo di imposta, sono assoggettati a tassazione separata

con la stessa aliquota prevista a titolo di ritenuta d'imposta. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata ed in tal caso compete il credito di imposta per i redditi prodotti all'estero.

2. Ai titoli esteri, ivi compresi quelli obbligazionari e similari, depositati presso i soggetti di cui all'articolo 1, con l'incarico di amministrarli e di incassare in Italia i relativi redditi, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 26, terzo comma, e 27, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Per i titoli e certificati di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 8 del medesimo decreto-legge.

ARTICOLO 9.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 giugno 1990

COSSIGA

ANDREOTTI — CARLI — FORMICA —
GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI.